



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Estratto

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

**Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7/C del 26 aprile 2006;
con deliberazione di Giunta n. 31 del 26 marzo 2024 è stata modificata la scheda n. 1**

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Camera di commercio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 12, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 65, 67, 68, 69, 71, 73, 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Camera di commercio sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

ARTICOLO 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Indice dei Trattamenti

1. Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.
2. Gestione contributi e attività promozionali per il supporto delle imprese e degli interessi generali del sistema delle imprese. Gestione onorificenze, ricompense e attribuzione premi vari, anche a singoli lavoratori (*dati relativi ai beneficiari*).
3. Gestione del Registro delle imprese e dei connessi adempimenti pubblicitari, formazione e tenuta (*verifica requisiti per iscrizione, motivi ostativi e di cancellazione, iscrizione delle previste pene accessorie*) degli altri Albi professionali, Ruoli, Registri ed Elenchi camerali (*compreso il Registro informatico dei protesti*) nonché delle procedure di concessione dei marchi e delle licenze d'uso.
4. Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportino la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
5. Gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative relative al Registro delle imprese, al diritto annuale e di altro genere applicabili dalle CCIAA.
6. Gestione elenco Arbitri e Conciliatori.
7. Gestione procedure di Arbitrato e Conciliazione.
8. Gestione autorizzazioni accessi alla Borsa Merci e Borsa Immobiliare.
9. Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della CCIAA nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.
10. Gestione trattamenti della Cassa Mutua per il personale della CCIAA.
11. Gestione dei progetti formativi e di orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio sociale o di altro genere.
12. Attività informativa degli uffici per il pubblico.

SCHEDA N. 1

(come aggiornata con deliberazione di Giunta n. 31 del 26 marzo 2024)

Denominazione:

- **Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.**

Fonte normativa:

- **Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.** – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal D.lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016;
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** – Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** – Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **Altre norme** che attengono alla tenuta di albi e ruoli o allo svolgimento di funzioni proprie della CCIAA per le quali è prevista la presenza di commissioni.
- **Statuti camerali.**
- **Regolamenti camerali per il funzionamento della Giunta e del Consiglio.**
- **Statuti od atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla CCIAA.**
- **Regolamento UE n. 679/2016**
- **Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.**

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Diritti politici e pubblicità di organi e Attività di controllo e ispettive (art. 2 sexies D.lgs. 196/2003) e art. 7, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156:

Finalità indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 12, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, nonché per l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi della Camera di Commercio.

Tipi di dati trattati:

Convinzioni: X politiche X Sindacali X d'altro genere

Dati di carattere giudiziario X (Art. 2, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.)

Operazioni eseguite:

Trattamento “ordinario” dei dati:

Raccolta: X presso gli interessati; X presso terzi,
Elaborazione: X in forma cartacea, X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

Comunicazione: X ad altri soggetti pubblici o privati

I dati qui considerati vengono comunicati all'ufficio di Presidenza della regione competente per l'adozione del provvedimento di nomina. (riferimento normativo L. n. 580/1993, D.Lgs. n. 23/2010, DM n. 156/2011, art. 5). Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011, n. 156; tali elenchi restano sempre presso la Camera di Commercio per le eventuali verifiche richieste dal Presidente della Regione, ma effettuate dalla Camera di Commercio (art. 5, comma 3 e art. 7, comma 3, D.M. n. 156/2011).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi camerali (*Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro*), e quindi nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.
2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale.
3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.

Le categorie particolari di dati personali idonei a rivelare le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

Le categorie particolari di dati personali a carattere **giudiziario** sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati non sono fatti oggetto di diffusione. I nominativi degli interessati possono essere oggetto di pubblicazione sui siti web delle camere di commercio, e, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge o se gli interessati lo richiedono, essere integrati dai curriculum vitae forniti e raccolti dagli interessati.

Relativamente alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio camerale, i trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D, D.M. n. 156/2011 sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di Commercio su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 156/2011.

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla Camera di Commercio.

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere, che opera, con apposita nomina, come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di Commercio.

La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica, avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da un'apposita procedura formalizzata.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 156/2011, è regolata anch'essa dalla medesima procedura, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie dei documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifratura dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.